

Edizione 08/2024

# Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Europea Assicurazioni Viaggi ERV  
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27  
info@erv.ch, www.erv.ch

## Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

- 1 Disposizioni generali
- 2 Spese di annullamento
- 3 Protezione SOS
- 4 Ritardo del volo (coincidenza persa)
- 5 Bagagli
- 6 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
- 7 Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi
- 8 Eventi vulcanici e naturali
- 9 Protezione giuridica viaggi
- 10 Incidente aereo
- 11 Pacchetto aggiuntivo Study Trip
- 12 Soccorso stradale/Pacchetto aggiuntivo Road Trip
- 13 Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati/Pacchetto aggiuntivo Road Trip
- 14 Glossario

## Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata. Salvo indicazioni contrarie, gli importi massimi delle somme d'assicurazione s'intendono per evento.

Variante di prodotto	Multi Trip Easy	Multi Trip Clever	Multi Trip Comfort	Single Trip Base	Single Trip Upgrade	Group Trip Standard	Group Trip Key Person
<b>Spese di annullamento</b>	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<b>Protezione SOS</b>	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<b>Ritardo del volo</b>		✓	✓	✓			
<b>Bagagli</b>		✓	✓		✓		
<b>Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo</b>			✓		✓		
<b>Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi</b>			✓		✓		
<b>Eventi vulcanici e naturali</b>			✓		✓		
<b>Protezione giuridica viaggi</b>			✓				
<b>Incidente aereo</b>			✓				

### Protezione viaggio annuale (365 giorni)

La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo <b>massimo</b> delle prestazioni in CHF per evento				
	Multi Trip Easy	Multi Trip Clever persona singola	Multi Trip Clever Più persone (famiglia)	Multi Trip Comfort Persona singola	Multi Trip Comfort Più persone (famiglia)
Campo di applicazione	in tutto il mondo, salvo disposizioni contrarie				
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia necessaria				
<b>Spese di annullamento</b> Non è possibile partire	2000	20 000	50 000	30 000	60 000
<b>Protezione SOS</b> Eventi durante il viaggio: trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento trasporto d'urgenza assistito da personale medico/rimpatrio Spese di ricerca e recupero Rimpatrio in caso di decesso; spese supplementari per il proseguimento del viaggio	senza limiti senza limiti 10 000 senza limiti 1500	senza limiti senza limiti 10 000 senza limiti 1500	senza limiti senza limiti 10 000 a persona senza limiti 1500 a persona	senza limiti senza limiti 30 000 senza limiti 1500	senza limiti senza limiti 30 000 a persona senza limiti 1500 a persona
<b>Anticipo sulle spese in caso di degenza ospedaliera all'estero</b>	5000	5000	5000 a persona	5000	5000 a persona
<b>Protezione per il tempo libero</b> Eventi durante il tempo libero.	250	500	500 a persona	1000	1000 a persona
<b>Cani e gatti</b> Incidenti con animali domestici.	–	–	–	incl.	incl.
<b>Protezione SOS a domicilio</b> Organizzazione atta a eliminare una situazione di pericolo in caso di assenza da casa.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
<b>Ritardo del volo</b> Perdita della coincidenza.	–	1000	1000 a persona	1000	1000 a persona
<b>Bagagli</b> Furto, danneggiamento o ritardata consegna dei bagagli.	–	500 per viaggio	1000 per viaggio	2000 per viaggio	4000 per viaggio
<b>Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo</b> Trattamento ambulatoriale o degenza ospedaliera all'estero.	–	–	–	1 000 000	1 000 000 a persona

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF per evento				
	Multi Trip Easy	Multi Trip Clever persona singola	Multi Trip Clever Più persone (famiglia)	Multi Trip Comfort Persona singola	Multi Trip Comfort Più persone (famiglia)
<b>Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi</b> Nuova prenotazione in caso di insolvenza di un fornitore di servizi.	–	–	–	2000	2000 a persona
<b>Eventi vulcanici e naturali</b> Non è possibile partire o proseguire il viaggio a causa di un evento naturale.	–	–	–	2000	2000 a persona
<b>Protezione giuridica viaggi Europa</b>	–	–	–	250 000	250 000
<b>Protezione giuridica viaggi mondo</b>	–	–	–	50 000	50 000
<b>Incidente aereo</b> Prestazione in capitale in caso di infortunio o decesso.	–	–	–	100 000	100 000 a persona
<b>Indennità per il secondo esame</b> In caso di esito negativo dell'esame iniziale. (Per i dettagli cfr. cifra 11.2 C + D)	–	–	–	1000 per viaggio	1000 per viaggio

**I pacchetti aggiuntivi sono validi a titolo complementare alla protezione viaggio annuale attiva stipulata con la ERV.**

La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF
<b>Pacchetto aggiuntivo Study Trip</b>	
Campo di applicazione	in tutto il mondo
Persona assicurata	1 persona
Durata dell'assicurazione	1 corso, al massimo 274 giorni
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia necessaria
Spese mediche e ospedaliere	100 000 a persona
Indennità secondo esame	1000, purché l'esame sia ripetuto entro un anno.
<b>Pacchetto aggiuntivo Road Trip (cifra 12 + cifra 13)</b>	
Il pacchetto aggiuntivo Road Trip comprende due moduli assicurativi: il soccorso stradale per il proprio veicolo e l'assicurazione franchigia per veicoli noleggiati.	
<b>Soccorso stradale</b>	
Campo di applicazione	Europa, Svizzera inclusa
Durata dell'assicurazione	max. 31 giorni
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia necessaria
Persona assicurata	persone che vivono nella stessa economia domestica
Veicoli assicurati	autovetture, camper fino a 3,5t, rimorchi, moto (elenco esaustivo) dal luogo di domicilio.
Costi di traino	400
Spese di stazionamento	300
Recupero del veicolo	2000
Spedizione dei pezzi di ricambio	incl.
Viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo, se la persona assicurata lo recupera personalmente.	spese effettive/incl.
<b>Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio</b>	
Campo di applicazione	in tutto il mondo
Durata dell'assicurazione	max. 31 giorni, in base alla conferma di prenotazione o di locazione
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia necessaria
Veicoli a noleggio assicurati	autovetture, motorhome, autocaravan, camper, pulmini attrezzati a camper, pulmini, moto, e-bike, case galleggianti (elenco esaustivo).
Franchigia per danni casco e da furto	10 000
In aggiunta ad altri servizi di soccorso stradale esistenti per i veicoli a noleggio	400

### Assicurazione a breve termine

L'assicurazione per un singolo viaggio (max. 92 giorni). La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo <b>massimo</b> delle prestazioni in CHF per evento			
	Single Trip Base	Single Trip Upgrade	Group Trip Standard	Group Trip Key Person
Campo di applicazione	in tutto il mondo, salvo disposizioni contrarie			
Franchigia	nessuna franchigia necessaria			
<b>Spese di annullamento</b> Non è possibile partire	conformemente all'assicurazione stipulata	–	30 000 per viaggio	30 000 per viaggio
<b>Protezione SOS</b> Eventi durante il viaggio: trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento trasporto d'urgenza assistito da personale medico/rimpatrio Spese di ricerca e recupero Rimpatrio in caso di decesso; spese supplementari per il proseguimento del viaggio	senza limiti senza limiti 10 000 senza limiti 1500	– – – – –	senza limiti senza limiti 10 000 a persona senza limiti 1500 a persona	senza limiti senza limiti 10 000 a persona senza limiti 1500 a persona
<b>Cani e gatti</b> Incidenti con animali domestici.	–	incl.	–	–
<b>Anticipo sulle spese in caso di degenza ospedaliera all'estero</b>	5000	–	5000 a persona	5000 a persona
<b>Protezione SOS a domicilio</b> Organizzazione atta a eliminare una situazione di pericolo in caso di assenza da casa.	incl.	–	incl.	incl.
<b>Ritardo del volo</b> Perdita della coincidenza.	1000	–	–	–
<b>Bagagli</b> Furto, danneggiamento o ritardata consegna dei bagagli.	–	2000 per viaggio	–	–
<b>Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi</b> Nuova prenotazione in caso di insolvenza di un fornitore di servizi.	–	2000	–	–
<b>Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo</b> Trattamento ambulatoriale o degenza ospedaliera all'estero.	–	1 000 000	–	–
<b>Eventi vulcanici e naturali</b> Non è possibile partire o proseguire il viaggio a causa di un evento naturale.	–	2000	–	–

### Prodotti individuali opzionali

Questi prodotti possono essere sottoscritti con la ERV senza assicurazione di base. La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Somme d'assicurazione Importo <b>massimo</b> delle prestazioni in CHF			
	Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo Trattamento ambulatoriale o degenza ospedaliera all'estero.	Soccorso stradale	Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio
Campo di applicazione	in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera	Europa, Svizzera inclusa	in tutto il mondo
Durata dell'assicurazione	conformemente all'assicurazione stipulata	12 mesi	in base alla conferma di prenotazione o di locazione
Franchigia	nessuna franchigia necessaria	nessuna franchigia necessaria	nessuna franchigia necessaria
Persona assicurata/veicolo assicurato	conformemente all'assicurazione stipulata	persone che vivono nella stessa economia domestica autovetture, camper fino a 3,5t, rimorchi, moto (elenco esaustivo) dal luogo di domicilio.	autovetture, motorhome, autocaravan, camper, pulmini attrezzati a camper, pulmini e moto (elenco esaustivo).
Somma d'assicurazione massima	100 000 a persona	–	–
Franchigia per danni casco e da furto	–	–	10 000
Costi di traino	–	400	–
Spese di stazionamento	–	300	–
Recupero del veicolo	–	2000	–
Spedizione dei pezzi di ricambio	–	incl.	–

### Centrale d'allarme

**In caso di emergenza** la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. In caso di imprevisti durante il viaggio è obbligatorio contattare la centrale d'allarme: +41 848 801 803 oppure +800 8001 8003.

# 1 Disposizioni generali

## 1.1 Persone assicurate e stipulante

- A Sono assicurate le persone indicate nella polizza.
- B Lo stipulante corrisponde alla persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto d'assicurazione con la ERV. L'assicurazione è valida
- se lo stipulante ha domicilio civile in Svizzera o nel Liechtenstein;
  - se lo stipulante non ha domicilio civile in Svizzera o nel Liechtenstein e l'assicurazione ha una durata massima di quattro mesi. In tal caso, lo stipulante deve trovarsi in Svizzera o nel Liechtenstein al momento della stipula dell'assicurazione.
- C Quando si stipula un'assicurazione familiare (assicurazione per più persone), oltre allo stipulante sono assicurate le persone elencate qui di seguito. Per famiglia e più persone s'intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica e sono sposate, in un'unione domestica o conviventi, inclusi genitori, nonni, nonché figli. Fanno parte della famiglia anche i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze, nonché i figli minorenni in affidamento. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.
- D I gruppi di almeno 5 persone che prenotano un viaggio insieme ed effettuano insieme almeno il viaggio di andata e ritorno possono stipulare la variante la variante Group Trip Standard. Le persone assicurate vengono registrate su una lista di partecipanti che viene inoltrata alla ERV per iscritto o in altra forma testuale al momento della stipula del contratto d'assicurazione. La somma d'assicurazione per le spese di annullamento viene ripartita proporzionalmente sul numero di partecipanti.
- E I gruppi per i quali l'esecuzione del viaggio prenotato congiuntamente dipende da una persona chiave possono stipulare la variante Group Trip Key Person. La persona chiave (max. 2 persone) e le persone assicurate sono elencate come tali nella polizza assicurativa.
- F Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

## 1.2 Periodo di validità in caso di combinazione di prodotti diversi

Se si combinano più prodotti con periodi di assicurazione diversi, per ogni prodotto si applica separatamente il rispettivo periodo di assicurazione.

## 1.3 Campo di applicazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo disposizione contraria.

## 1.4 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio; si fanno salve le disposizioni concernenti l'aggravamento di malattie croniche;
- che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati immediatamente diagnosticati da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
- che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni per la protezione SOS (per i dettagli, consultare la cifra 3.2 A f);
- che sono legati a rapimenti;
- che sono la conseguenza di ordini delle autorità, con riserva delle disposizioni nella protezione giuridica viaggi (cifra 9.3 + cifra 9.4) e in caso di eventi vulcanici e naturali (cifra 8.2 e cifra 8.3);
- che si verificano in occasione della partecipazione a
  - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
  - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
  - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 m s.l.m.,
  - spedizioni,
  - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato, sono determinanti le classificazioni SUVA in vigore;
- che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- che sono causati dall'infusso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- casuali dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- a seguito di una pandemia. Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezioni (cifre 2.2 A + 3.2 A).

## 1.5 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV le proprie pretese derivanti dalla responsabilità civile fino all'ammontare dei costi sostenuti dalla ERV.

- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.
- D Le disposizioni di cui alla cifra 1.5 A-C non sono applicabili alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

## 1.6 Altre disposizioni

- A I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere preposte, che sono il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- F I premi devono essere corrisposti entro la data indicata sulla fattura. Se i premi non vengono pagati entro le scadenze convenute, lo stipulante riceve un richiamo per iscritto dalla ERV (a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze in caso d'inosservanza del termine) che lo esorta a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se non viene dato seguito alla diffida, l'obbligo della ERV di erogare le prestazioni viene sospeso in relazione ai sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi.
- G Le modifiche di indirizzo devono essere comunicate immediatamente alla ERV. In caso di impossibilità di recapito del contratto d'assicurazione o del conteggio dei premi, l'obbligo dell'assicuratore di erogare le prestazioni viene sospeso fino al pagamento completo del premio arretrato.
- H La persona assicurata è tenuta a informare immediatamente la ERV qualora venga meno uno stato che dà diritto ad agevolazioni. In caso contrario, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in caso di sinistro.
- I Per le assicurazioni stipulate dopo l'inizio della prestazione di viaggio si applica un termine di carenza di 24 ore a tutte le prestazioni.
- K In linea di massima la ERV eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere, viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui tali importi sono stati versati dalla persona assicurata.
- L Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la/lo stipulante cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto d'assicurazione.
- M Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto viene disdetto prima della scadenza della durata dell'assicurazione, la ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, a meno che la ERV fornisca le prestazioni assicurative e il contratto di assicurazione diventi nullo perché viene a mancare il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni) o lo stipulante non disdice il contratto in caso di sinistro e in tale data il contratto sia in vigore da meno di 12 mesi.
- N Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale all'estero, l'assicurazione si estingue alla data del trasferimento.
- O La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.
- P È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

## 1.7 Obblighi in caso di sinistro

Le informazioni su come procedere in caso di sinistro sono disponibili su [www.erv.ch/procedure](http://www.erv.ch/procedure).

- A A chi rivolgersi
- in caso di emergenza in Svizzera al numero di emergenza 144, all'estero al numero di emergenza locale e
  - la centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 801 803** o al numero verde **+800 8001 8003**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei giorni festivi). La centrale d'allarme consiglia la procedura più appropriata e organizza l'assistenza necessaria,
  - in caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. telefono +41 58 275 27 27, [sinistri@erv.ch](mailto:sinistri@erv.ch), [www.erv.ch/sinistri](http://www.erv.ch/sinistri)
- B La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.
- C All'assicuratore
- vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,
  - vanno consegnati i documenti necessari e
  - vanno indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o del conto postale).
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi di viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti delle compagnie d'assicurazione.
- E È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.

### 1.8 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

- A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.
- B L'assicuratore non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
  - vengono omessi determinati fatti o
  - non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizia, verbale di accertamento, conferma e ricevute) e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

## 2 Spese di annullamento

### 2.1 Campo di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa inizia con la stipula dell'assicurazione oppure, qualora sussista già una copertura assicurativa, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

### 2.2 Eventi assicurati

A La ERV accorda la copertura assicurativa se la persona assicurata non è in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata a causa di uno degli eventi sottelencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione della prestazione di viaggio:

- a) **Malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso**
- di una persona assicurata,
  - di una persona che accompagna la persona assicurata,
  - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
  - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile,
  - di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata, a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort o la variante di prodotto Single Trip Upgrade. Le prestazioni per cani e gatti sono limitate a CHF 5000.–. **La detenzione commerciale di animali è esclusa.**
- b) Sciopero lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e/o le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio.
- c) Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile.
- d) Indisponibilità o ritardo (entrambi in seguito a un guasto tecnico o infortunio a persone) del mezzo di trasporto pubblico (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) o del taxi da utilizzare o prenotato per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina) nello Stato di domicilio. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti.
- e) Indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina) nello Stato di domicilio.
- f) Se nei 30 giorni precedenti la partenza
- la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
  - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata.
- In tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra 2.3 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o a CHF 20 000.– per evento e per famiglia.
- g) Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: le prestazioni, conformemente alla cifra 2.3 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o a CHF 20 000.– per evento e per famiglia.
- h) **Gravidanza di una persona assicurata**, se la data del viaggio di ritorno cade oltre la 24ª settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate alla somma d'assicurazione massima.
- B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né consanguinea né parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti intraprendere il viaggio da sola.
- C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 1.1 F).
- D Se è stata stipulata la variante di prodotto Group Trip Key Person, la ERV garantisce la copertura assicurativa se le persone assicurate non possono iniziare il viaggio prenotato a causa di uno degli eventi elencati alla cifra 2.2 A. Le prestazioni assicurate risultano dalla cifra 2.3 A-C.

### 2.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

- B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (spese amministrative, tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse). Nel complesso questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma assicurata. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.
- C Le prestazioni per le spese di annullamento derivanti da tutte le assicurazioni in corso presso la ERV sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA. La ERV rimborsa le spese supplementari legate al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o a un importo massimo di CHF 3000.– per persona. Se viene chiesto il rimborso dei costi supplementari, il diritto alle spese d'annullamento decade ai sensi della cifra 2.3 B.
- D Le prestazioni previste dalla protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quote di iscrizione a gare podistiche ecc.) sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.

### 2.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) Se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- b) Se la malattia che ha portato all'annullamento rappresenta una complicazione o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione della prestazione di viaggio;
- c) Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data del viaggio;
- d) • In caso di annullamento in riferimento alla cifra 2.2 A a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare.  
• Se un annullamento in riferimento alla cifra 2.2 A a) è stato ottenuto solo in seguito a una consultazione telefonica;
- e) Se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
- non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento o,
  - non può essere giustificato da persone assunte come dipendenti presentando anche una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per tutto il periodo dell'incapacità attestata dal medico di intraprendere il viaggio;
- f) In caso di carente manutenzione del veicolo privato o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;
- g) Se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in prima persona o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning) del veicolo privato.

## 3 Protezione SOS

### 3.1 Campo di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nella polizza, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

### 3.2 Eventi assicurati

A La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottelencati:

- a) **Malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso**
- di una persona assicurata,
  - di una persona che accompagna la persona assicurata,
  - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
  - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile;
  - di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata, a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort o Single Trip Upgrade. Le prestazioni per cani e gatti sono limitate a CHF 2000.–. **La detenzione commerciale di animali è esclusa.**
- b) Sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi genere, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
- c) Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile.
- d) Indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) in seguito a un guasto tecnico o a un infortunio a persone, se per questo motivo la prosecuzione della prestazione di viaggio secondo programma non è garantita. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come indisponibilità;
- e) Indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare, se per questo motivo non è possibile proseguire il viaggio o l'attività ricreativa come da programma;

- f) Eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all'estero;
- g) Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: sono assicurate soltanto le prestazioni in base alla cifra 3.3 B h).
- B Se la persona che determina l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non è consanguinea o parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.
- C **Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 1.1 F).**

### 3.3 Prestazioni assicurate

- A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:
- a) Le spese
- relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento,
  - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.
- Soltanto i medici della ERV decidono in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;**
- b) Le spese delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA;
- c) L'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si fa carico delle spese di cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o delle spese supplementari necessarie per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata;
- d) Le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a concorrenza di CHF 3000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo 2 persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;
- e) Le spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di 1ª classe e del volo in classe economica;
- f) Un anticipo sulle spese rimborsabile fino a CHF 5000.– pro capite se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
- g) La quota proporzionale delle spese relative alla prestazione di viaggio non fruita (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato). Questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 10 000.– a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 20 000.– a prenotazione. Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti, nel caso in cui la ERV copra le spese di un alloggio sostitutivo;
- h) O le spese supplementari relativi al proseguimento del viaggio, incl. le spese per alloggio, vitto e i costi delle comunicazioni con la centrale d'allarme (per al massimo 7 giorni) fino a concorrenza dell'importo di CHF 1500.– a persona, o CHF 1500.– se il viaggio prosegue con un'auto noleggiata, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto noleggiata;
- i) Le spese di viaggio (volo in classe economy/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– pro capite per due persone molto vicine alla persona assicurata che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
- k) L'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.
- C Protezione SOS a domicilio La persona assicurata può farsi organizzare il tipo di assistenza desiderata tramite la centrale d'allarme (in servizio 24 ore su 24), chiamando il numero +41 848 801 803 oppure il numero gratuito +800 8001 8003, qualora durante un'assenza si accorga improvvisamente di una particolare situazione di pericolo o di emergenza a casa (ad es. porte o finestre aperte, fornelli elettrici accesi, animali domestici non accuditi). La ERV coprirà le spese necessarie per organizzare l'assistenza in questi casi, non però quelle necessarie per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di emergenza.
- D Le prestazioni nell'ambito della protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quote di iscrizione a gare podistiche ecc.) sono limitate, in riferimento alla cifra 3.3 B g). Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.
- E La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche delle prestazioni assicurate di cui sopra spetta alla ERV.

### 3.4 Esclusioni

- A La persona assicurata è tenuta a richiedere le suddette prestazioni per la protezione SOS tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente da quest'ultima o dalla ERV. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.**
- B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:
- a) se chi le fornisce (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- b) se l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio relativi alla cifra 3.2 A a) sono avvenuti senza indicazione medica (ad es. in caso di cure mediche adeguate in loco ecc.) e se non è stato consultato un medico in loco;

- c) se la malattia che ha comportato l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio è una complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già programmati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio;
- d) in caso di carenza manutenzione del veicolo o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;
- e) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning).

## 4 Ritardo del volo (coincidenza persa)

Tale copertura è valida solo a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Single Trip Base, Multi Trip Clever o Multi Trip Comfort.

### 4.1 Campo di applicazione, periodo di validità

Ad eccezione del Paese di domicilio, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante il periodo di validità indicato sulla polizza, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

### 4.2 Prestazione ed evento assicurato

Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 3 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio; questa prestazione è limitata alla somma assicurata e ammonta al massimo a CHF 1000.– per persona.

### 4.3 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

## 5 Bagagli

Tale copertura è valida solo a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Clever, Multi Trip Comfort o Single Trip Upgrade.

### 5.1 Campo di applicazione, periodo di validità, disposizioni speciali (obblighi di comportamento in viaggio)

- A La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nella polizza, fin quando e ogni volta che gli oggetti assicurati si trovano fuori dall'abitazione abituale della persona assicurata.
- B Gli oggetti di valore, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
- essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
  - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
- C È obbligatorio osservare e seguire i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

### 5.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (che vivono nella stessa economia domestica) portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.
- B Per attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono custoditi dall'impresa di trasporti.
- C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

### 5.3 Oggetti non assicurati

- A L'assicurazione non copre:
- a) contanti, biglietti (di viaggio), titoli, software, metalli preziosi, atti e documenti di qualsiasi genere, pietre preziose e perle, oggetti utilizzati per scopi professionali, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
- b) oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- c) ausili medici che sono stati consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

### 5.4 Eventi assicurati

- A L'assicurazione copre:
- furto, furto con scasso, rapina;
  - danneggiamento, distruzione nonché perdita definitiva durante il trasporto effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato;
  - consegna ritardata (almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.

### 5.5 Prestazioni assicurate

- A La ERV indennizza:
- a) in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50%;
- b) in caso di danno parziale, le spese di riparazione, ma non oltre il valore corrente;

- c) per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50% della somma d'assicurazione;
- d) per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore corrente o al massimo il 20% della somma d'assicurazione;
- e) le spese per la nuova emissione/realizzazione, in caso di furto o perdita definitiva di passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi;
- f) in caso di furto o perdita definitiva di carte di credito e telefoni cellulari, l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
- g) in caso di consegna ritardata dei bagagli con i mezzi pubblici, le spese per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 1000.– a persona e fino a un massimo di CHF 4000.– per viaggio o per famiglia; In caso di viaggio di ritorno verso il proprio domicilio non si ha diritto ad alcun indennizzo.

B La somma d'assicurazione definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per i sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

C Le prestazioni per i bagagli derivanti da tutte le assicurazioni in essere stipulate con la ERV sono limitate per ogni viaggio a CHF 2000.– per persona individuale o a CHF 4000.– per famiglia, a condizione che le assicurazioni siano a nome dello stesso stipulante.

## 5.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- b) per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- c) per oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- d) per oggetti smarriti da veicoli o imbarcazioni chiusi a chiave, quando non sono visibili tracce di effrazione;
- e) se la stazione di polizia più vicina non viene contattata entro 24 ore e l'incidente non viene verbalizzato o non vengono richieste indagini ufficiali.

## 6 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

Tale copertura è valida solo a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort o Single Trip Upgrade o se questa copertura è stata stipulata singolarmente.

### 6.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione vale esclusivamente per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa. Su richiesta della ERV e a spese della persona assicurata, quest'ultima è tenuta a sottoporsi a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

### 6.2 Prestazioni ed eventi assicurati

A Le prestazioni massime a persona sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA. In caso di malattia o infortunio, la ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero come segue:

- a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
- b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
- c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
- d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.

B La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.

C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.

D Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMal/LAINF e alle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.

### 6.3 Garanzia di assunzione dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di assunzione dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicinali e farmacisti).

### 6.4 Infortuni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti.

## 6.5 Malattie non assicurate

L'assicurazione non copre:

- a) esami di controllo generali e controlli di routine;
- b) sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- c) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- d) patologie dentali o mandibolari;
- e) conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- f) gravidanza e parto nonché relative complicazioni;
- g) gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

## 6.6 Altre esclusioni

- a) Prestazioni concernenti malattie o infortuni (sintomi, relative conseguenze o complicazioni inclusi) esistenti già all'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- b) aliquote percentuali o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- c) eventi e prestazioni riconducibili a epidemie e pandemie;
- d) partecipazione a scioperi, disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere;
- e) prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- f) trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal);
- g) riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

## 7 Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi

Tale copertura è valida solo a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort o Single Trip Upgrade.

### 7.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida per tutte le prenotazioni di (elenco esaustivo): voli di linea, navi da crociera e traghetti, viaggi ferroviari, auto a noleggio, guide turistiche, hotel, appartamenti di villeggiatura, taxi, impianti sportivi, eventi sportivi e attrezzatura sportiva (di seguito denominati «fornitori di servizi»). L'assicurazione inizia con il pagamento completo della prestazione di viaggio ed è valida fino al termine della stessa.

### 7.2 Eventi assicurati

La ERV fornisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio prenotata o continuare ad usufruirne in seguito all'insolvenza di un fornitore di servizi. Per insolvenza di un fornitore di servizi s'intende il fatto di non essere in grado di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell'attività per motivi finanziari da parte di un fornitore di servizi, indipendentemente dalla durata di tale situazione.

### 7.3 Prestazioni assicurate

A Qualora una persona assicurata non possa usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico dell'organizzazione e dei costi del trasferimento della prenotazione a un altro fornitore di servizi fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate al fornitore di servizi fallito, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino alla somma assicurata, al massimo CHF 2000.– per persona.

B In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico dei costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita a un biglietto ferroviario di 1a classe a condizione che il viaggio di ritorno in treno fino all'aeroporto di provenienza duri, in base all'orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto a un volo di ritorno in classe economica fino all'aeroporto di provenienza. Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2000.– per persona. Qualora l'evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di rientro, bensì un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia verso un'ulteriore destinazione, la ERV si fa carico, su richiesta della persona assicurata, dei costi di un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia, a condizione che tali costi non superino quelli del viaggio diretto di rientro. Se si sceglie di proseguire il viaggio, la prestazione relativa al volo di rientro decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dal fatto che si scelga l'opzione di rientro diretto o del proseguimento del viaggio.

C Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di 1 milione di CHF. Se le pretese superano tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

### 7.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) qualora la prenotazione della prestazione di viaggio sia avvenuta dopo l'annuncio del primo caso di insolvenza del fornitore di servizi;
- b) qualora il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle suddette prestazioni per la protezione da insolvenza;
- c) per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfait e charter);
- d) per il fallimento del tour operator o dell'intermediario incaricato dell'organizzazione della prestazione di viaggio.

## 8 Eventi vulcanici e naturali

Tale copertura è valida solo a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort o Single Trip Upgrade.

### 8.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione entra in vigore con il pagamento completo della prestazione di viaggio. Independentemente dalla data di prenotazione, la copertura assicurativa è valida per gli ultimi 28 giorni prima della partenza, fino alla fine della prestazione di viaggio prenotata.

### 8.2 Eventi assicurati

La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata o di continuare a usufruirne in seguito a un evento naturale, a condizione che quest'ultimo si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione.

### 8.3 Prestazioni assicurate

- A Le prestazioni complessive della ERV sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2000.– per evento e persona.
- B Se una persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico
- dell'organizzazione e dei costi della nuova prenotazione
  - o delle spese di annullamento effettive (in ogni caso sono escluse le spese di gestione e le tasse).
- C In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico
- delle spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di 1ª classe e del volo in classe economica
  - o delle spese supplementari per il proseguimento del viaggio, compreso il soggiorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino a un importo massimo di CHF 1500.– per persona.
- D Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di 1 milione di CHF. Se le pretese superano tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

### 8.4 Esclusioni

Si esclude il versamento di prestazioni qualora il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle suddette prestazioni in caso di eventi vulcanici e naturali.

## 9 Protezione giuridica viaggi

Tale copertura è valida solo a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort.

La protezione giuridica secondo le disposizioni seguenti viene fornita in collaborazione con Coop Protezione Giuridica SA (di seguito denominata «CPG»). CPG è l'assicuratrice e si impegna ad erogare le prestazioni assicurate nell'ambito delle condizioni seguenti.

### 9.1 Campo di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa.

### 9.2 Prestazioni assicurate

CPG accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:

- A La salvaguardia degli interessi dell'assicurato tramite il Servizio giuridico di CPG.
- B La copertura fino a un massimo di CHF 250 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa)
- degli onorari degli avvocati incaricati;
  - degli onorari degli esperti incaricati;
  - delle spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata;
  - delle indennità processuali a favore della controparte;
  - dei costi del recupero crediti delle indennità spettanti alla persona assicurata;
  - del pagamento delle cauzioni da versare in sede penale onde evitare una detenzione preventiva fino ad un massimo di CHF 100 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa) per ogni evento. Questa prestazione viene versata in anticipo e in seguito dovrà essere rimborsata a CPG.
- C La protezione non copre:
- multe, pene pecuniarie e convenzionali;
  - risarcimento danni e riparazione morale;
  - costi a carico di terzi responsabili.
- Le spese penali o civili riconosciute a favore della persona assicurata devono essere cedute a CPG.

### 9.3 Caratteristiche assicurate

La persona assicurata beneficia della protezione giuridica in qualità di:

- conducente e detentore di un veicolo di proprietà, oppure di locatario di un veicolo a motore appartenente a terzi; inoltre, sono assicurate le controversie derivanti dalla riparazione del proprio veicolo;
- sportivo, pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto;
- affittuario di un alloggio di villeggiatura;
- partecipante a un corso presso una scuola straniera;
- contraente di un contratto di viaggio;
- vittima di un crimine.

### 9.4 Casi di protezione giuridica assicurati

- A risarcimento danni.  
Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore o della sua assicurazione responsabilità civile.
- B Diritto assicurativo  
Controversie con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensioni in relazione alle prerogative menzionate alla cifra 9.3.
- C Procedure penali e amministrative  
Difesa in un procedimento presso la competente autorità penale o amministrativa in conseguenza a un'infrazione colposa della legislazione straniera. In caso di imputazione per un delitto intenzionale la copertura dei costi avverrà solo ad assoluzione avvenuta.
- D Diritto contrattuale  
Controversie risultanti dai seguenti contratti secondo il codice delle obbligazioni (elenco esaustivo):
- noleggio di un veicolo a motore, di attrezzatura sportiva o per hobby non motorizzata oppure affitto di un alloggio di villeggiatura;
  - contratto di trasporto o spedizione concernente il trasporto di bagagli;
  - contratto di viaggio, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero;
  - contratto scolastico, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero.

### 9.5 Esclusioni

Non viene concessa alcuna protezione giuridica

- per i casi e le prerogative che non risultano espressamente menzionati;
- per i casi verificatisi prima della stipula dell'assicurazione; il caso di protezione giuridica si considera verificato al momento dell'evento, altrimenti al momento della violazione del contratto;
- per le controversie fra persone assicurate nonché con CPG e i relativi organi o incaricati;
- per i casi relativi a mere procedure di incasso di crediti nonché per i casi in relazione a crediti ceduti;
- per la difesa da richieste di risarcimento danni e la rivendicazione di danni puramente economici (non in relazione a lesioni corporali o danni materiali);
- per i casi in relazione al riottenimento della licenza di condurre;
- per le controversie con un valore della causa inferiore ai CHF 300.–.

### 9.6 Sinistri

- A Notifica di un caso di protezione giuridica  
Se richiesto, CPG deve essere immediatamente informata per iscritto o in altra forma testuale al verificarsi di un caso di protezione giuridica.  
La persona assicurata deve offrire a CPG il proprio supporto in relazione all'elaborazione del caso di protezione giuridica, conferirle le procure e fornirle le informazioni necessarie e inoltrarle senza indugio le comunicazioni e i documenti che le vengono trasmessi, in particolar modo se provenienti dalle autorità.  
In caso di violazione colposa di tali obblighi, CPG è autorizzata a ridurre le sue prestazioni di un importo pari all'ammontare dei costi supplementari. In caso di violazione grave di tali obblighi, la compagnia può rifiutarsi di erogare le prestazioni.
- B Trattamento di un caso di protezione giuridica  
Previa consultazione con la persona assicurata, CPG adotta le misure necessarie atte a tutelare gli interessi della persona stessa.  
Nel caso in cui si renda necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti di interessi, la persona assicurata può proporre uno di sua scelta.  
Nel caso in cui CPG SA non accettasse questa scelta, l'assicurato può proporre altri tre avvocati non appartenenti allo stesso studio. CPG deve accettare uno di questi tre legali proposti. Prima di incaricare l'avvocato, la persona assicurata deve richiedere a CPG il consenso e la garanzia di assunzione dei costi.  
Se la persona assicurata dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà farsi carico dei costi derivanti da tale cambiamento.
- C Procedura in caso di divergenze d'opinione  
In caso di divergenze d'opinione per quanto concerne l'ulteriore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui CPG giudica insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC).  
Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da CPG, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.
- D Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede principale di Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, CH-5001 Aarau, telefono +41 62 836 00 00, info@cooprecht.ch, oppure a una delle sue agenzie.

## 10 Incidente aereo

Tale copertura è valida solo a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort.

Per quanto riguarda gli incidenti aerei, si tratta di un'assicurazione di somma fissa (ad eccezione della cifra 10.3 che è considerata un'assicurazione contro i danni).

### 10.1 Campo di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nella polizza (si applica inoltre la cifra 10.4 A), fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

## 10.2 Eventi assicurati (incidente aereo)

- A Sono coperti gli infortuni che la persona assicurata subisce durante il legittimo utilizzo, in qualità di passeggero, di un aeromobile pubblico, dato in concessione. Sono assicurati anche gli infortuni occorsi durante le operazioni di imbarco e sbarco, le manovre dell'aeromobile al suolo, il lancio con paracadute di salvataggio o in conseguenza di atterraggio di emergenza.
- B Non sono assicurati gli eventi connessi con vettori aerei soggetti a un divieto operativo (p. es. nell'UE).

## 10.3 Spese assicurate (incidente aereo)

- Dopo un incidente aereo della persona assicurata/avente diritto la ERV rimborsa:
- A le spese di cura per un massimo di 5 anni dalla data dell'incidente in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune per
- a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
- b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
- c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
- d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.
- B Le prestazioni per le spese di cura per un massimo di 5 anni dalla data dell'incidente derivanti da tutte le assicurazioni in essere presso la ERV sono limitate a un massimo di CHF 50'000.– a persona per evento.

## 10.4 Dirottamenti aerei, atti di violenza a bordo o eventi bellici

- A In caso di eventi bellici o terroristici, l'assicurazione mantiene la propria validità oltre la scadenza contrattuale concordata per un periodo di un anno dal momento del dirottamento, del salto con il paracadute o dell'atterraggio di emergenza. Questa estensione della copertura vale soltanto a condizione che la persona assicurata possa dimostrare di non essere stata coinvolta attivamente negli eventi in questione, né come autrice né come istigatrice.
- B Dirottamenti aerei  
L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano durante la privazione della libertà in seguito a un dirottamento dell'aeromobile utilizzato, durante una permanenza non volontaria in seguito a un salto con il paracadute per mettersi in salvo o a un atterraggio di emergenza, nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto della persona assicurata alla volta del luogo di domicilio o durante il successivo viaggio verso la destinazione originaria.
- C Atti di violenza a bordo  
Sono assicurati gli infortuni che si verificano in relazione ad eventi bellici o terroristici:
- a) a bordo dell'aeromobile assicurato, a condizione che l'infortunio sia causato da persone che si trovano a bordo o da sostanze pericolose introdotte di nascosto nell'aeromobile;
- b) durante la privazione della libertà in seguito a un dirottamento dell'aeromobile utilizzato, durante una permanenza non volontaria in seguito a un salto con il paracadute per mettersi in salvo o a un atterraggio di emergenza, nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto alla volta del luogo di domicilio o durante il successivo viaggio verso la destinazione originaria.
- D Eventi bellici  
Se scoppia una guerra, la copertura assicurativa cessa 48 ore dopo l'inizio delle ostilità. Tuttavia se la privazione della libertà, il salto con il paracadute o l'atterraggio di emergenza sono già avvenuti, la copertura assicurativa cessa soltanto dopo un anno.

## 10.5 Prestazioni ed eventi assicurati in caso di decesso o invalidità (capitale in caso di decesso)

- A In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un incidente o delle conseguenze di un incidente entro i 5 anni successivi, la ERV paga la somma concordata (al massimo CHF 100'000.–) alle persone aventi diritto inserite nella polizza oppure, se non ve ne sono, agli eredi legali; sono esclusi le autorità fiscali e i creditori della massa ereditaria. Eventuali indennità d'invalidità già percepite in base al presente contratto saranno dedotte dalla somma in caso di decesso.
- B In caso di invalidità pari al 100%, diagnosticata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato al più tardi entro 5 anni dalla data dell'infortunio, la ERV versa il capitale concordato (fino a un massimo di CHF 100'000.–) e, in caso di invalidità parziale, una percentuale corrispondente (fino a un massimo di CHF 100'000.–).
- a) Il grado d'invalidità è calcolato in base alla tabella delle menomazioni dell'integrità ai sensi dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), nonché delle ulteriori tabelle della Suva.
- b) La completa incapacità funzionale di arti od organi equivale alla loro perdita.
- c) In caso di perdita o di incapacità funzionale parziale, si applica un grado d'invalidità proporzionalmente inferiore.
- d) In caso di perdita o di contemporanea incapacità funzionale di più parti del corpo, si sommano le percentuali; il grado d'invalidità non è mai superiore al 100%.
- e) Per i casi non elencati nelle tabelle della OAINF e/o della Suva, il grado di invalidità viene determinato sulla base di un accertamento medico in conformità a tali tabelle, tenendo conto della situazione della persona assicurata.
- f) Se già prima dell'infortunio determinate parti del corpo erano totalmente o parzialmente mutilate oppure soggette a incapacità funzionale, se ne terrà conto al momento dell'accertamento del grado d'invalidità, deducendo il grado d'invalidità preesistente stabilito in base ai criteri menzionati in precedenza.

## 10.6 Limiti delle prestazioni (capitale in caso di infortunio)

La ERV corrisponde:

- a) in caso di decesso
- ai figli assicurati, che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, al massimo CHF 10'000.–;
  - alle persone assicurate, che al momento dell'infortunio avevano già compiuto 65 anni, metà della somma d'assicurazione concordata;
- b) per tutte le assicurazioni infortuni stipulate con la società (inclusa quella per incidente aereo) per persona complessivamente e al massimo
- CHF 200'000.– in caso di decesso,
  - CHF 200'000.– in caso di invalidità.

Se più persone assicurate subiscono un infortunio in seguito allo stesso sinistro, le indennità della ERV sono limitate all'importo massimo di 15 milioni di CHF in caso di decesso e di invalidità. Se le pretese superano questo importo, la somma sarà divisa in maniera proporzionale.

## 10.7 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti;
- c) gli infortuni occorsi alla persona assicurata quale passeggero di un velivolo. Questa esclusione si riferisce esclusivamente alle cifre 10.5 e 10.6.

# 11 Pacchetto aggiuntivo Study Trip

Il pacchetto aggiuntivo Study Trip può essere sottoscritto solo in combinazione con la variante di prodotto Multi Trip.

## 11.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa inizia il primo giorno e termina l'ultimo giorno di scuola, del corso o degli esami, a condizione che queste date siano comprese nella durata dell'assicurazione indicata sulla polizza assicurativa. Gli eventi durante il viaggio di andata e ritorno non sono assicurati. La durata massima dell'assicurazione è di 274 giorni.

La ERV si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti in caso di sinistro, come il visto per studenti, ricevute di rimborso della scuola ecc.

## 11.2 Prestazioni ed eventi assicurati

- A Se il soggiorno/il corso non può essere completato a causa di disturbi psicologici da cui la persona assicurata è affetta per la prima volta, la ERV si fa carico in tali casi delle spese per l'organizzazione dell'assistenza immediata necessaria fornita da parte del personale specializzato, ma non delle spese per la terapia.
- B In caso di problemi di natura organizzativa e interpersonale riguardanti la scuola/il luogo del corso e l'alloggio/la famiglia ospitante, la ERV si fa carico dell'organizzazione dei provvedimenti necessari volti alla risoluzione dei problemi.
- C In caso di esito negativo dell'esame finale o del test per l'acquisizione del certificato desiderato, la persona assicurata ottiene un buono equivalente alla tassa per l'esame da sostenere, comunque fino a un massimo di CHF 1'000.–, per ripetere un esame equivalente una seconda volta entro un anno dall'esito del primo esame, presso un istituto riconosciuto a livello internazionale. Se durante il periodo d'assicurazione si effettuano esami a più livelli, la prestazione della ERV si riferisce esclusivamente al primo livello.  
A tal proposito, è necessario:
- a) aver superato un test di ingresso o di valutazione che consenta l'ammissione al corso/all'esame.
- b) documentare la frequenza regolare delle lezioni secondo il piano di studi, compreso lo svolgimento dei compiti a casa.
- D Le prestazioni sono escluse se la centrale d'allarme o la ERV non ha dato preventivamente il consenso all'erogazione delle prestazioni secondo la cifra 11.2 A-C.
- E In caso di malattia o infortunio, la ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero fino a concorrenza della somma assicurata, per un massimo di CHF 100'000.– per persona, come segue:
- a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
- b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
- c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
- d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.
- e) La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.
- f) Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.
- g) Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMaL/LAINF e alle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.

### 11.3 Garanzia di assunzione dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di assunzione dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicinali e farmacisti).

### 11.4 Infortuni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti.

### 11.5 Malattie non assicurate

L'assicurazione non copre:

- esami di controllo generali e controlli di routine;
- sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- patologie dentali o mandibolari;
- conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- gravidenza e parto nonché relative complicazioni;
- gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

### 11.6 Altre esclusioni

- Prestazioni concernenti malattie o infortuni (sintomi, relative conseguenze o complicazioni inclusi) esistenti già all'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- aliquote percentuali o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- eventi e prestazioni riconducibili a epidemie e pandemie;
- partecipazione a scioperi, disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere;
- prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal);
- riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

## 12 Soccorso stradale

Il soccorso stradale può essere stipulato come parte integrante del pacchetto aggiuntivo Road Trip o come singola copertura.

### 12.1 Campo di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in Europa, Svizzera inclusa, per il periodo di validità indicato sulla polizza assicurativa. Il periodo di validità esatto è riportato nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.

### 12.2 Persone e veicoli assicurati

L'assicurazione copre l'automobile o il camper utilizzati dalle persone assicurate che vivono nella stessa economia domestica, a patto che il peso complessivo del veicolo non superi i 3500 kg, nonché le moto. Sono assicurati anche i rimorchi immatricolati per la circolazione insieme al veicolo trainante conformemente alle disposizioni legali.

### 12.3 Prestazioni ed eventi assicurati

A La ERV si fa carico delle seguenti spese se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata partendo dal suo luogo di domicilio in Europa è coinvolto in un incidente stradale, presenta un guasto o viene rubato:

- il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono riscalate le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;
- le spese di stazionamento (posteggio) fino a un importo di CHF 300.–;
- il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2000.–;
- la spedizione di pezzi di ricambio, se gli stessi non sono reperibili in loco;
- una perizia fino a concorrenza di un importo di CHF 200.– se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile;
- le spese ai sensi della cifra 3.3 B h) per il proseguimento del viaggio ovvero per il ritorno al luogo di domicilio (incl. noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), se per motivi impellenti, di cui si devono fornire le prove, non si può aspettare fino a quando la riparazione del veicolo sarà stata effettuata;
- il recupero del veicolo, organizzato dalla ERV, se:
  - non può essere riparato entro 48 ore;
  - il veicolo rubato viene rintracciato solo dopo 48 ore;
  - la persona assicurata in seguito all'evento assicurato deve viaggiare con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio veicolo o se la persona assicurata si ammala, si ferisce o decede e nessuna delle altre persone partecipanti al viaggio è in possesso di una licenza di condurre valida; per essere coperte, queste spese devono ammontare al massimo al valore attuale del veicolo che deve essere recuperato;
- il costo del viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera personalmente;

i) i dazi doganali relativi al veicolo, qualora non possa essere riportato nel Paese di domicilio della persona assicurata in seguito a un danno totale o al furto del veicolo stesso.

B In caso di spese di riparazione molto elevate all'estero, la ERV mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo spese fino a concorrenza di CHF 2000.– che deve essere rimborsato entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio.

### 12.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se la centrale d'allarme o la ERV non hanno dato preventivamente il consenso all'erogazione delle suddette prestazioni per i servizi di soccorso stradale;
- se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
- per i veicoli con targa professionale;
- se il veicolo è stato guidato da una persona assicurata senza il consenso del proprietario;
- se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing o il noleggio commerciali;
- in caso di sinistri che si verificano su strade non ufficiali o su piste di gara.

## 13 Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati

L'assicurazione franchigia per veicoli noleggiati può essere stipulata come parte del pacchetto aggiuntivo Road Trip o come singola copertura.

### 13.1 Estensione dell'assicurazione, campo di applicazione, periodo di validità

Si tratta di un'assicurazione con esclusione della franchigia per i veicoli a noleggio e copre il veicolo a motore noleggiato dallo stipulante. La copertura assicurativa e la durata dell'assicurazione sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA. L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

### 13.2 Veicoli assicurati

Sono assicurati i veicoli regolarmente immatricolati, noleggiati e guidati da una persona assicurata. I veicoli assicurati sono riportati nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.

### 13.3 Eventi assicurati

Per eventi assicurati si intendono i danni al veicolo noleggiato (inventario escluso) coperti da una polizza assicurativa casco o furto già stipulata.

### 13.4 Prestazioni assicurate

A Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV si fa carico delle spese di riparazione sostenute, per un importo massimo pari alla franchigia addebitata dall'assicurazione del veicolo noleggiato. Sono escluse eventuali spese consequenziali, fra cui perdita del bonus, aumento del premio o perdita del canone di noleggio.

B L'entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata a un massimo di CHF 10 000.– per contratto di noleggio. Se è stato stipulato il pacchetto aggiuntivo Road Trip, sono assicurati inoltre i danni agli pneumatici fino a un massimo di CHF 1000.–.

C In caso di guasto a veicoli noleggiati per il trasporto di persone, la ERV si fa carico, in via sussidiaria, delle spese (ma non per l'organizzazione) per il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono riscalate le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio. Questa prestazione è assicurata solo previa sottoscrizione del pacchetto supplementare Road Trip.

### 13.5 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se l'assicurazione casco o furto contesta il sinistro;
- in caso di sinistri per i quali l'assicurazione del fornitore del servizio non prevede una franchigia;
- in caso di sinistri in relazione a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio;
- in caso di sinistri causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico massimo consentito [per mille] stabilito dalla legge del rispettivo Paese) o sotto l'effetto di droghe o medicinali;
- in caso di danni materiali alla coppa dell'olio o agli pneumatici. Se è stato sottoscritto il pacchetto aggiuntivo Road Trip, i danni materiali agli pneumatici sono coperti (conformemente alla cifra 13.4 B);
- in caso di danni dovuti alla perdita o al danneggiamento della chiave dell'auto;
- in caso di sinistri che si verificano su strade non pubbliche, vie di trasporto su acqua non pubbliche, strade o vie di trasporto su acqua non ufficiali o piste di gara;
- se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing commerciale.

## 14 Glossario

### A **Attrezzature sportive**

Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette ed e-bike, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, racchette, tavole da SUP, ecc.), accessori compresi.

### Ausili medici

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicamenti soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto, ecc.).

### C **Colpa grave**

Commette colpa grave negligenza chi viola le più elementari norme di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze, mettendo quindi in pericolo sé stesso e gli altri.

### D **Disordini di qualsiasi tipo**

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

### E **Epidemia**

Un'epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e in un determinato arco temporale.

### Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

### Europa

Nel campo di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti al campo di applicazione «Europa».

### Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.

### F **Famiglia/gruppi di persone**

Per famiglia e più persone s'intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica e sono sposate, in un'unione domestica o conviventi, inclusi genitori, nonni, nonché figli. Sono altresì famiglia figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché figli in affido durante le vacanze e affiliati minorenni. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.

### I **Infortunio**

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

### Isolamento/Quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

### K **Key person/persona chiave**

Una persona è considerata «key person/persona chiave» se senza di lei il viaggio prenotato di un intero gruppo non può essere effettuato. La funzione di una persona chiave viene svolta principalmente dalle seguenti persone: p. es. accompagnatori di viaggio e di gruppo, skipper di una barca, persona principale in un evento o anniversario. La persona chiave deve essere necessariamente indicata come tale nella polizza assicurativa.

### L **Luogo di domicilio/Stato di domicilio**

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna o soggiornava abitualmente prima dell'inizio della copertura assicurativa.

### M **Malattia**

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.

### Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e gli aerei includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e le imbarcazioni autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblici quelli operanti nell'ambito di giri turistici/giri in aereo o in elicottero, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

### O **Oggetti di valore**

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, attrezzature fotografiche, cinematografiche e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.-.

### Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità s'intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie, p. es. quando si arriva a destinazione [durante un viaggio] o quando si rientra nello Stato di domicilio). Tale ordine ha carattere vincolante.

### P **Pandemia**

Per pandemia s'intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

### Parente consanguineo/acquisito

In riferimento alle cifre 2.2 B e 3.2 B, sono incluse non solo le persone consanguinee e le/i parenti acquisiti, ma anche i coniugi e i/le partner conviventi, nonché le/i partner in unione domestica registrata.

### Persone assicurate

Le persone assicurate sono coloro che vengono menzionati nella polizza o nel giustificativo di pagamento o il gruppo di persone descritto nella polizza. Sono beneficiarie della copertura assicurativa e allo stesso tempo possono essere stipulanti.

### Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio s'intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

### R **Rapina**

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

### S **Spedizione**

Per spedizione s'intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

### Spese di annullamento

Se il viaggiatore recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato ma può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo si determina in base al prezzo del viaggio, detratto il valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché ciò che può guadagnare utilizzando in altro modo le prestazioni di viaggio in questione.

### Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

### Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha sottoscritto un contratto d'assicurazione con la ERV.

### Svizzera

Il campo di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.

### T **Terrorismo**

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere determinati scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è teso/a a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.